

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

I Dossier Fiscali

Dossier Abruzzo

Le misure fiscali per la ricostruzione

Ottobre 2009

INDICE

1. MISURE FISCALI PER L'ABRUZZO	3
1.1. Agevolazioni per gli immobili	3
1.1.1. Abitazione principale	4
1.1.2. Le altre tipologie di immobili	6
1.2. Ulteriori misure fiscali	8
1.3. Provvedimenti di interesse per le imprese	10
1.4. Provvedimenti di interesse per le piccole e micro imprese	12
1.3.1. Istituzione di zone franche urbane	12
1.3.2. Agevolazioni alternative all'istituzione di zone franche urbane	13
1.3.3. Tassazione di distretto e su base unitaria	14
2. DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI	14

Appendice

1. MISURE FISCALI PER L'ABRUZZO

1.1. Agevolazioni per gli immobili

Tra le misure stabilite nel DL 39/2009, convertito dalla legge n.77/2009, vengono disposte agevolazioni fiscali per gli interventi eseguiti sia sulle abitazioni, sia sulle altre tipologie di fabbricati situati nei comuni individuati dall'art.1, comma 2, del Provvedimento, ovvero in altri comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (*art.1, comma 3*).

Tali misure sono state attuate attraverso l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 (*cf. News ANCE n. 792 del 25 giugno 2009*), nonché con l'Ordinanza n.3790 del 9 luglio 2009, che hanno, altresì, chiarito le modalità di accesso e gli adempimenti per beneficiare delle agevolazioni.

L'Ordinanza n.3779/2009 prevede la concessione di un contributo, a cui si può accedere con la presentazione di una perizia asseverata¹, a copertura delle spese effettuate per interventi di riparazione e ripristino dell'agibilità degli immobili che si trovano nei territori interessati dal sisma, come individuati dall'art.1, comma 2, del DL 39/2009², convertito dalla legge n.77/2009, a seguito della presentazione di una domanda al Sindaco del Comune dove è situato l'immobile su cui verranno eseguiti gli interventi, compilando l'apposito modello allegato all'Ordinanza stessa, che doveva essere presentato entro il 9 settembre (90 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale*).

Si richiama l'attenzione sul fatto che, in alternativa al contributo finanziario, è prevista la possibilità di optare per un credito d'imposta da utilizzare in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, l'Ordinanza n.3790 prevede la concessione di un contributo per:

- interventi di riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili³;
- interventi di riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso abitativo distrutti⁴;
- acquisto di unità immobiliare sostitutiva di quella principale distrutta;
- interventi di riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di parti comuni dell'edificio distrutte.

L'ulteriore finalità che si vuole raggiungere attraverso tali disposizioni è, quindi, l'apporto di miglioramenti sismici agli immobili danneggiati o distrutti, e non solo la loro riparazione o ricostruzione.

¹ Art.18, comma 1 dell'Ordinanza n.3797 del 30 luglio 2009.

² In particolare, tali territori sono stati individuati dal Decreto del Commissario Delegato 16 aprile 2009, n.3, richiamato nello stesso art.1 del DL 39/2009.

³ Il contributo è riconosciuto fino alla copertura integrale delle spese, comprensive dell'IVA, occorrenti per l'intervento.

⁴ Il contributo è riconosciuto fino alla copertura dell'80% delle spese, comprensive dell'IVA, occorrenti per l'intervento e, comunque, per un importo non superiore a 80.000 euro.

In sostanza, l'art. 3 del DL 39/2009 e le Ordinanze sopra citate, prevedono, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, agevolazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale e agevolazioni per tutte le altre tipologie di immobili.

Inoltre, si ricorda che, con l'Ordinanza n.3797 del 30 luglio 2009, all'art.5 è previsto un contributo, fino a 5.000 euro, per il pagamento delle spese di trasporto e deposito dei mobili di chi realizza interventi di riparazione e ricostruzione, esclusi quelli sulle abitazioni classificate come A ("interventi di ricostruzione leggera").

1.1.1.Abitazione principale

Le disposizioni normative contenute all'interno del DL 39/2009 e nelle Ordinanze attuative, tra le altre la n.3790, prevedono, con riferimento all'abitazione principale⁵:

- la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d'imposta, spettante per la copertura integrale delle spese sostenute, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, sia per interventi di ricostruzione o riparazione di tali immobili nell'ipotesi in cui siano stati distrutti, dichiarati inagibili, o danneggiati, sia per le operazioni di acquisto di abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. *art.3, comma 1, lett. a.*

Inoltre, in caso di ricorso al finanziamento agevolato, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2009, Protocollo n.2009/118954 ha disposto le modalità di fruizione del credito d'imposta per i suddetti interventi.(riparazione o ricostruzione delle abitazioni principali gravemente danneggiate o per l'acquisto di una nuova casa in sostituzione di quella distrutta).

In sostanza, si prevede la possibilità di usufruire di un contributo finanziario, anche sotto forma di credito d'imposta, nonché di un finanziamento agevolato.

In particolare, viene stabilito che il contratto di finanziamento concesso ai cittadini per la ricostruzione o acquisto dell'unità abitativa distrutta (articolo 3, comma 5, dell'Ordinanza n.3790) ha durata ventennale e l'importo non può superare i 150.000 euro, onorari e spese notarili inclusi. Nel caso di intervento di riparazione dell'abitazione il limite, invece, è di 80.000 euro.

Il finanziamento è concesso dalle banche italiane e dalle succursali comunitarie ed extracomunitarie con sede in Abruzzo, che fanno parte della lista redatta dall'Abi e pubblicata sul proprio sito. Le somme affluiscono su un conto individuale vincolato e i relativi prelievi avvengono tramite bonifico bancario.

La rata di mutuo è corrisposta dal soggetto beneficiario alla banca erogatrice del finanziamento mediante l'utilizzo del credito d'imposta a lui spettante.

L'importo del credito d'imposta (corrispondente alla rata di mutuo) verrà recuperato dalla banca attraverso l'istituto della compensazione.

In caso di mancato o ridotto impiego del finanziamento, o se le somme sono utilizzate per finalità diverse, scatta la clausola risolutiva espressa che prevede la revoca totale o parziale del prestito.

⁵ In merito, l'art.3, comma 1, lett. a, del DL 39/2009 stabilisce che per l'individuazione di tali immobili, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 504/1992. In particolare, in materia di ICI, l'art.8, comma 2, di tale Provvedimento prevede, tra l'altro, che "*per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente*".

In particolare, il credito d'imposta, nell'ipotesi di ricorso al finanziamento agevolato:

- è commisurato all'importo ottenuto sommando al capitale preso a prestito gli interessi dovuti e, per ciascuna scadenza, è pari all'importo corrispondente alla rata di mutuo - *art.3, commi 5 e 8* e attuato dall'*art.3, comma 5* dell'Ordinanza n. 3790;
- per le spese che superano l'importo del finanziamento, resta ferma, in ogni caso, la possibilità, per il contribuente, di ottenere l'agevolazione sottoforma di contributo;
- il medesimo credito può essere riconosciuto anche precedentemente all'effettuazione della spesa, anche mediante l'intervento dei sostituti d'imposta - *art.3, comma 8* e attuato dall'*art.3, comma 9* dell'Ordinanza n. 3790;
- viene revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato - *art.3, comma 8.* e attuato dall'*art.3, comma 9* dell'Ordinanza n. 3790;
- l'esenzione da tutti i tributi e diritti, con esclusione dell'Iva, per gli atti e le operazioni di finanziamento degli interventi sopra descritti e per l'acquisto delle abitazioni sostitutive, nonché per gli atti ad essi collegati, con la riduzione dell'
- 80% degli onorari e diritti notarili - *art. 3, comma 1, lett.d.* e attuato dall'*art.6, comma 1* dell'Ordinanza n. 3790;
- il credito di imposta, alternativo al contributo finanziario anche con ricorso al finanziamento agevolato, è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) e deve essere ripartito obbligatoriamente in 20 quote costanti, a partire dall'anno in cui la spesa è stata sostenuta e nei 19 anni successivi – *art.3, comma 3* dell'Ordinanza 3779 (vedi anche l'Ordinanza n.3790 di attuazione delle disposizioni previste nel DL 39/2009, all'art. 3, commi 1-4).

In ogni caso, è stato precisato, attraverso l'Ordinanza n.3805 del 3 settembre 2009, che l'ammontare delle spese ammissibili all'agevolazione deve intendersi comprensivo dell'IVA (art.1, commi 1 - 3, Ordinanza n.3805/2009).

Per quanto attiene i medesimi interventi classificati B (temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente) e C (parzialmente inagibili). l'art.8 dell'Ordinanza n.3797, ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato ora entro 90 giorni a partire dal 27 luglio, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi del Commissario delegato sull'ordinanza n.3779. per gli interventi sugli edifici.

Nel caso in cui la verifica di agibilità avvenga dopo questa data, i 90 giorni si contano dalla pubblicazione degli esiti sull'albo pretorio del Comune in cui si trova l'abitazione.

Infine, si precisa che l'art.12 dell'Ordinanza 3805 ha previsto un contributo nel limite complessivo di 80.000 euro per i proprietari di alloggi ad uso abitativo concessi in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiati dal sisma con esiti di tipo A, B o C, nei comuni individuati dal DL 39/2009, che continuino ad applicare il contratto alle medesime condizioni per una durata non inferiore ai due anni.

Per quanto riguarda, invece i comuni della provincia de L'Aquila, l'art. 7, comma 7 dell'Ordinanza n.3803 del 15 agosto 2009, riconosce il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e⁶ del DL 39/2009 alle abitazioni concesse in locazione alla data del 6 aprile 2009 che abbiano riportato danni con esito di tipo A, B o C.

Tale contributo, è riconosciuto a condizione che il contratto di locazione venga rinnovato per una durata non inferiore ai quattro anni.

Inoltre, l'Ordinanza n.3813 del 29 settembre 2009, ha stabilito che per i contratti di locazione o comodato stipulati a favore delle popolazioni la cui abitazione principale risulti distrutta o inagibile sono esenti da ogni tributo e diritto.

In merito, il reddito imponibile del proprietario dell'immobile locato è ridotto del 30%. Il locatore, per poter fruire di tale beneficio deve indicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI nella dichiarazione dei redditi.

1.1.2. Le altre tipologie di immobili

Per tutte le altre tipologie di immobili (fabbricati a destinazione residenziale diversi dall'abitazione principale, ed immobili non residenziali), viene prevista:

- la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d'imposta, per gli interventi di ricostruzione o riparazione di tali immobili, che sono stati distrutti o danneggiati dal sisma. L'importo del contributo o del credito d'imposta devono intendersi al netto dell'IVA (art.11, comma 1, lett. a, Ordinanza n.3782/2009) - art.3, comma 1, lett. e.

In merito, è intervenuta l'Ordinanza n.3790, che ha precisato che il contributo è riconosciuto anche per interventi di riparazione o ricostruzione con miglioramento sismico e per interventi eseguiti su immobili distrutti o che hanno riportato danni tali da renderli inagibili (con esito di tipo E).

Per la relativa richiesta di contributi, in base all'art.11, comma 1 dell'Ordinanza n.3805, i contribuenti hanno 160 giorni di tempo (invece che i 90 previsti originariamente dall'Ordinanza n.3790), a partire dalla sua data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In tal ambito è previsto la ricostruzione dell'immobile è consentita anche in un luogo diverso da quello in cui era situato l'immobile distrutto, purché nell'ambito dello stesso comune.

Il contributo per la ricostruzione o riparazione per le unità immobiliari adibite ad esercizio d'impresa è, comunque, cumulabile con l'eventuale contributo previsto per l'abitazione principale.

L'Ordinanza n.3779, e le successive modificazioni (vedi Ordinanza n.3784 del 25 giugno 2009 e art.1, comma 3 dell'ordinanza n.3790), ha precisato che il credito d'imposta spetta fino alla copertura dell'80% delle spese sostenute e comunque di

⁶ La lett. e dell'art.3, comma 1 del DL 39/2009 prevede la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o dichiarati non agibili.

importo non superiore a 80.000 euro, **oltre l'importo** relativo agli **onorari** ed alle **spese notarili** per l'accensione del **finanziamento**.

A tal fine, tale contributo, concesso sotto forma di credito d'imposta, è utilizzabile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi IRPEF/IRES (e non solo ai fini IRPEF come invece previsto per l'abitazione principale).

- la ripartizione, a scelta del contribuente, dell'ammontare del credito in 5, ovvero in 10 quote annuali costanti. Tale importo non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'ammontare dell'imposta netta;
- l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte dirette IRPEF/IRES e dell'IRAP) dei contributi erogati alle imprese - *art.3, comma 1, lett. l DL 39/2009* e *art.3, comma 4 dell'Ordinanza n.3790*.

Con successiva Ordinanza, verranno altresì definite le modalità relative all'indicazione di tali contributi nella dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni suddette (contributi o crediti d'imposta) non spettano per gli immobili alienati dopo il 6 aprile 2009.

L'alienazione degli immobili, per i quali è stato concesso il contributo od ogni altra agevolazione⁷ per la ricostruzione, effettuata entro i due anni successivi dalla concessione del contributo, comporta la nullità dei relativi atti di compravendita.

In ogni caso, il contributo ed il credito d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile (ai fini IRPEF/IRES), né alla formazione della base imponibile IRAP.

All'interno dell'Ordinanza n.3779 e n.3790 riportano anche le **modalità applicative** dell'agevolazione.

In particolare, viene stabilito che:

- il beneficio spetta a condizione che il pagamento delle spese sia effettuato mediante bonifico bancario o postale e che le stesse siano documentate da fattura. Solo per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2009, di importo complessivo inferiore a 25.000 euro, i pagamenti possono essere effettuati mediante altri mezzi di pagamento tracciabili (ad esempio, con assegno bancario) - *art.3, comma 2 Ordinanza n.3779* e *art.3, comma 2 Ordinanza n.3790*;
- il credito d'imposta deve essere indicato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi - *art.3, comma 4 Ordinanza n.3779* e *art.3, comma 4 Ordinanza n.3790*.

Ai sensi dell'art.3, comma 1 dell'Ordinanza n.3779, il citato credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste, ai fini dell'imposizione diretta, per le medesime spese (ad esempio, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero degli edifici residenziali – *art.2, comma 15, legge 203/2009*).

Infine, l'art.6 dell'Ordinanza n.3790 prevede che tutti gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti, nonché gli atti ad essi conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto, ad esclusione dell'IVA, che resta, comunque, dovuta. Inoltre, gli onorari e i diritti notarili sono ridotti dell'80%.

Si ricorda, altresì, che, con l'Ordinanza 21 aprile 2009, n.3757, all'art. 4, comma 5, è stata prevista la **non concorrenza** alla formazione del reddito imponibile **IRPEF/IRES** e **ICI** dei

⁷ La concessione del contributo o dell'agevolazione devono essere trascritte nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, fatta eccezione per il contributo per la riparazione di danni di lieve entità di cui all'art. 2, comma 11 *bis*.

redditi derivanti da **fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero** (inagibilità totale o parziale, fino alla ricostruzione/ristrutturazione dei fabbricati stessi).

1.2.Ulteriori misure fiscali

Il testo del DL 39/2009 prevede altre misure fiscali, tra cui:

- la rideterminazione dei tempi di sospensione del versamento dei tributi, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione degli stessi, anche in forma rateizzata – *art.6, comma 1, lett.g.*

A tal proposito, si evidenzia che, con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n.3780, (*cf. News ANCE n. 792 del 25 giugno 2009*), è stata disposta la sospensione, dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche (in entrambi i casi, anche in qualità di sostituti d'imposta) aventi domicilio fiscale o sede operativa, nei comuni individuati dall'art.1, comma 2, del DL 39/2009.

Tale ordinanza ha corretto il D.M. 9 aprile 2009⁸, che aveva inizialmente previsto l'applicazione di tale sospensione a tutti i comuni situati all'interno della provincia de l'Aquila (*cf. News ANCE n. 792 del 25 giugno 2009*).

In particolare, l'art.1 dell'Ordinanza n.3780/2009 prevede:

- la sospensione, dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari che scadono in tale intervallo temporale (senza rimborso di quanto già versato) unicamente nei confronti di:
 - persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei Comuni individuati dall'art.1, comma 2, del DL n.39/2009 – *art.1, comma 1*;
 - soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa nei Comuni colpiti dal sisma, ai sensi dell'art.1, comma 2, del DL n.39/2009 – *art.1, comma 2*;
- la possibilità, sempre fino al 30 novembre 2009, che i sostituti di imposta (indipendentemente dal loro domicilio fiscale), a richiesta dei contribuenti (che avevano, alla data del 6 aprile 2009, il domicilio fiscale o la sede operativa nei Comuni individuati ai sensi del medesimo "Decreto Abruzzo"), non effettuino le ritenute fiscali alla fonte (ad esempio, le ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato, le addizionali IRPEF comunali, provinciali e regionali, l'imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività, i conguagli relativi alle imposte sui redditi⁹) – *art.1, comma 3*.

⁸Originariamente previste dall'art.1 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 9 aprile 2009. In particolare, l'art.1, commi 1-3, del Decreto 9 aprile 2009 aveva stabilito la sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari, fino al 30 novembre 2009, per i contribuenti persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche i quali, alla data del 6 aprile 2009, avevano, rispettivamente, la residenza o la propria sede legale, o operativa, nel territorio della provincia de L'Aquila.

⁹ *Cfr.* gli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del D.P.R. 600/1973, l'art.50, comma 4, del D.Lgs. 446/1997, l'art.1, comma 5, del D.Lgs.360/1998, l'art.5 del DL.185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009 e l'art.19 del D.M. 164/1999.

In ogni caso, viene stabilito che le ritenute già operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nei Comuni individuati dal DL n.39/2009 devono, comunque, essere versate (*art.1, comma 3*).

La sospensione degli adempimenti e versamenti tributari fino al 30 novembre 2009, si applica anche per i **contribuenti** (anche in qualità di sostituti d'imposta) che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il **domicilio fiscale** o la **sede operativa** in un **Comune diverso** da quelli individuati dal citato DL n.39/2009¹⁰.

- la non computabilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori anche non residenti nei predetti Comuni – *art.8, comma 1, lett.d. DL 39/2009*;

Tale agevolazione, come precisato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3763 del 6 maggio 2009, attuativa della disposizione sopra citata, è valida per le erogazioni effettuate entro il 6 ottobre 2009, ed è prevista per i Comuni di cui al Decreto del Commissario delegato n.3 del 16 aprile 2009 e successivi aggiornamenti;

- la rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento, senza applicazioni di costi e in esenzione da imposte e tasse di ogni genere, ad eccezione dell'IVA (*art. 10, comma 2*).

L'art. 4 dell'Ordinanza 3780 stabilisce la proroga dei termini di decadenza o prescrizione per le operazioni di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie, nonché di notifica delle cartelle di pagamento fino al 31 dicembre 2010.

Infine, l'art. 5 dell'Ordinanza n.3780 prevede, per le sole persone fisiche (anche in qualità di sostituti d'imposta), l'**esclusione** dall'**obbligo** di **presentazione** delle **garanzie** fideiussorie (ove queste non siano state già presentate) ai fini dei **rimborsi Iva**¹¹, relativi all'anno 2008 ed ai primi tre trimestri del 2009, nel limite massimo di 516.456,90 euro.

Inoltre, si ricorda che l'Ordinanza n.3784 del 25 giugno 2009 prevede, tra l'altro, delle modifiche alla sopra esposta Ordinanza n.3780.

In particolare, le disposizioni previste agli art.1 (Sospensione degli adempimenti e dei versamenti), art.3 (Presentazione della dichiarazione dei redditi ed attività di assistenza fiscale), commi 1 e 3 e agli art. 4 (Sospensione dei termini in favore dell'Agenzia delle Entrate e degli agenti della riscossione) e 5 (Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e compensazione volontaria) dell'Ordinanza n.3780 vengono applicate, dal 1° luglio 2009,

¹⁰ Il Consiglio di Stato, come riportato dal Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2009, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fino al 30 novembre 2009.

¹¹ **D.P.R. 26-10-1972 n. 633**

Art.38-bis. Esecuzione dei rimborsi.

I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.[...].

(*omissis*).

anche nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa alla data del 6 aprile 2009 in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare Ministeriale n. 31/E del 2 luglio 2009**, ha precisato che i contribuenti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un Comune diverso da quelli individuati all'art.1, comma 2, del Decreto Legge del 28 aprile 2009, n.39 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77), devono effettuare i versamenti non corrisposti durante il periodo di sospensione entro il 16 luglio 2009, ed entro il 30 settembre 2009 gli altri adempimenti.

In merito alla ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 della sopra citata Ordinanza, **l'art.25 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78** -cd. "Manovra d'estate", prevede che essa debba avvenire senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2010.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, invece, dovranno essere effettuati entro il mese di marzo 2010.

Inoltre, il comma 3 stabilisce che la ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovrà avvenire senza l'applicazione di oneri accessori, mediante ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

All'art.25 si prevede, altresì, che le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione verranno stabilite attraverso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, si ricorda che, nella fase di conversione in legge del cd. "decreto Abruzzo", è stata eliminata la disposizione, originariamente contenuta nel testo del DL 39/2009, che prevedeva l'attribuzione di un credito d'imposta, in misura pari al 55%, spettante per un ammontare massimo pari a 48.000 euro, e riconosciuto per interventi volti a prevenire il rischio sismico degli immobili ed infrastrutture localizzati, in via prioritaria, nelle aree contigue a quelle interessate dagli eventi sismici.

1.3 Provvedimenti di interesse per le imprese

Per quanto riguarda le imprese, l'art.1 dell'Ordinanza n.3789 del 9 luglio 2009 ha previsto, per i titolari di attività produttive che abbiano subito conseguenze sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, un indennizzo, correlato alla durata della sospensione dell'attività, per un periodo massimo di 120 giorni, sulla base dei redditi prodotti, risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2008 (ovvero, in mancanza di presentazione della dichiarazione dei redditi, dalle scritture contabili).

Tali indennizzi saranno erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, così come individuate in base alla procedura prevista dall'art.6, comma 8, della medesima Ordinanza.

L'art.2 della citata Ordinanza prevede, altresì, per i titolari di attività produttive, un indennizzo per:

- la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati¹² distrutti o danneggiati per effetto del sisma, non superiore al 75% del costo stimato e fino ad un massimo di 300.000 euro;
- il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutte, non superiore al 30% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 60.000 euro;
- il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività espletata, rapportato al danno subito, non superiore al 50% del medesimo danno e fino ad un massimo di 200.000 euro.

Per accedere all'indennizzo, si dovrà presentare apposita perizia giurata che attesti:

- la descrizione dettagliata dei beni mobili distrutti e/o danneggiati;
- il valore economico al momento del sisma;
- la loro ubicazione al momento degli eventi sismici;
- il nesso di causalità diretto tra danno subito e sisma;
- il costo per la riparazione o la quantificazione del danno.

L'art.5 dell'Ordinanza n.3789 prevede, a favore delle **imprese che hanno ad oggetto la costruzione e la vendita di edifici**, uno specifico **indennizzo** con riferimento agli **edifici abitativi in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009** ("magazzino" delle imprese edili).

In particolare, per tali fabbricati, è riconosciuto un indennizzo non superiore al 75% del costo stimato, e fino ad un massimo di 30.000 euro, per la riparazione, con miglioramento sismico, di ciascuna unità abitativa. A tal fine, l'impresa dovrà produrre un'**apposita perizia asseverata**¹³, attestante la descrizione e la quantificazione dei danni e il nesso di causalità diretto tra danno subito ed evento sismico.

Il riconoscimento di tale indennizzo è, però, **subordinato al completamento dell'edificio entro 6 mesi** dalla pubblicazione dell'Ordinanza (ossia entro il 20 gennaio 2010) e alla sua **destinazione alla vendita o alla locazione**¹⁴ **alle popolazioni colpite dal sisma**, le cui abitazioni principali risultino distrutte o inagibili.

Le modalità di accesso agli indennizzi, prevedono la presentazione, entro 120 giorni¹⁵ dalla pubblicazione dell'Ordinanza (in sostanza entro il 18 novembre 2009), di una domanda al Sindaco del Comune in cui si trovano i beni danneggiati, in conformità al Modello allegato all'Ordinanza medesima¹⁶.

¹² Anche per beni mobili non registrati, danneggiati e ubicati al momento del sisma nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale distrutta o dichiarata inagibile, è riconosciuto, sulla base di autocertificazione, un indennizzo pari al valore dei beni in base alle quotazioni di mercato dell'usato, fino ad una massimo di 10.000 euro. Tale indennizzo non è cumulabile con quello previsto dall'art.2 dell'Ordinanza n.3789.

¹³ L'Ordinanza n.3808 ha stabilito che la perizia debba essere solo asseverata e non giurata, come era originariamente previsto dall'Ordinanza n.3789 in esame.

¹⁴ La locazione deve essere offerta alle condizioni stabilite dall'Ordinanza n.3769 del 2009 con previsione del diritto di riscatto in favore del locatario (art.5, comma 4, Ordinanza n.3789).

¹⁵ Termine così modificato dall'art.4 dell'Ordinanza n.3808 del 15 settembre 2009 (il termine originario era fissato a 60 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza in esame).

¹⁶ In caso di società o ente, la domanda va presentata dal proprio rappresentante legale.

Alla domanda andranno allegati, a seconda della tipologia di indennizzo richiesto, un preventivo di spesa, una perizia attestante la descrizione e la quantificazione del danno e copia della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente (o copia delle scritture contabili).

In merito, l'Ordinanza n.3808 del 15 settembre 2009 ha previsto, all'art.9, che le disposizioni si applicano anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l'acquisto di unità abitative residenziali ultimate, o in fase di ultimazione, da adibire alla locazione temporanea (con durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi) per le popolazioni colpite dal sisma, le cui abitazioni principali risultino distrutte o inagibili.

L'indennizzo può essere riconosciuto alle imprese, anche in caso di vendita delle unità abitative ai fondi comuni di investimento immobiliare.

Inoltre, l'Ordinanza n.3808 ha stabilito che anche le spese sostenute per le perizie richieste rientrano tra le spese ammissibili all'indennizzo.

Infine, si ricorda che gli indennizzi sopra riportati saranno erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili assegnate dal CIPE.

1.4.Provvedimenti di interesse per le piccole e micro imprese

L'art. 10 comma 1-*bis* del “decreto Abruzzo” prevede, con riferimento alle “piccole” e “micro” imprese, che abbiano avviato la propria attività nei territori interessati dal sisma prima del 6 aprile 2009 o che inizino una nuova attività economica entro il 31 dicembre 2012, l'istituzione di agevolazioni fiscali finalizzate alla ripresa economica.

Per la determinazione di tali categorie di imprese, il DL 39/2009 rimanda alla definizione presente all'art.2 del Titolo I della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e ripresa nel dettato normativo dell'art.1, commi 340-343 della legge 296/2006 – Finanziaria 2007, per cui si considerano:

- ✓ “piccole imprese”, quelle con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- ✓ “micro imprese”, quelle con meno di 10 dipendenti con fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.

1.3.1. Istituzione di zone franche urbane

Attraverso l'istituzione della zona franca (ai sensi dell'art.1, commi 340-343, della legge Finanziaria 2007), tali soggetti potranno usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali:

- **ai fini delle imposte sul reddito (IRPEF ed IRES)¹⁷:**
 - esenzione per i primi cinque periodi d'imposta;
 - per i periodi d'imposta successivi:
 - esenzione limitata al 60 per cento delle imposte sul reddito per cinque periodi d'imposta;
 - esenzione limitata al 40 per cento delle imposte sul reddito per il sesto ed il settimo periodo d'imposta;
 - esenzione limitata al 20 per cento delle imposte sul reddito per l'ottavo ed il nono periodo d'imposta.

¹⁷ Art.1, comma 341, lett. a della legge 296/2006 – Finanziaria 2007.

In ogni caso, l'esenzione spetta fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana.

Tale importo è aumentato, per il periodo d'imposta in corso al 9 aprile 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, residente all'interno della zona franca urbana;

- **ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**¹⁸, l'esenzione per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro, commisurati al valore della produzione netta, per ciascun periodo d'imposta;
- **ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)**¹⁹, l'esenzione, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2012, limitatamente agli immobili posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche (immobili strumentali), che siano situati all'interno delle zone franche urbane.

In merito viene, inoltre, stabilito che agli incentivi connessi al regime fiscale agevolato delle zone franche si applicano le disposizioni in materia di monitoraggio dei crediti d'imposta, che prevedono, tra l'altro, l'utilizzazione dei medesimi incentivi fino ad esaurimento delle relative risorse finanziarie (per le zone franche i fondi stanziati ammontano a 45 milioni di euro) e l'emanazione di un decreto interdirigenziale con cui verrà comunicato l'esaurimento dei fondi disponibili²⁰ (*art.10, comma 1-quinquies*).

Si ricorda che l'efficacia di tutte le agevolazioni fiscali sopra descritte, è, in ogni caso, subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria (*art.10, comma 1-quater*) e che le aree che saranno inserite nelle zone franche urbane, verranno individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione Abruzzo, nell'ambito dei territori comunali della provincia de L'Aquila e dei territori di cui al medesimo art.1 del DL 39/2009.

1.3.2. Agevolazioni alternative all'istituzione di zone franche urbane

In alternativa alle zone franche urbane e alla relative agevolazioni fiscali, il DL 39/2009 ha previsto la possibilità di introdurre un regime fiscale di incentivazione per le imprese che comporta, tra l'altro (*art. 10, comma 1 – ter*):

- **ai fini delle imposte sul reddito**, l'esclusione dalla formazione del reddito d'impresa imponibile per il quadriennio 2009-2012 – *art.10, comma 1 – ter, lett.a*;
- **ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, l'esclusione dall'applicazione del tributo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di fatturazione e registrazione - *art.10, comma 1 – ter, lett.b*;
- **ai fini delle imposte indirette** (*art.10, comma 1 – ter, lett.c*):
 - l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti su fabbricati, o loro porzioni, situati nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo a partire dal 6 aprile scorso, individuati ai sensi dell'art.1, comma 2 del DL 39/2009;

¹⁸ Art.1, comma 341, lett. b della legge 296/2006 – Finanziaria 2007.

¹⁹ Art.1, comma 341, lett. c della legge 296/2006 – Finanziaria 2007.

²⁰ Ai sensi dell'art. 5, commi 1-2, DL 138/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 178/2002

- l'applicazione di altre agevolazioni, ai fini delle imposte indirette, sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

Le modalità di applicazione di tali agevolazioni fiscali (alternative a quelle previste a seguito dell'istituzione della zona franca) verranno definite mediante Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze (*art. 10, comma 1-quater*).

1.3.3. Tassazione di distretto e su base unitaria

E' stata resa applicabile la tassazione dei distretti produttivi (art.1, commi 366-372, legge 266/2005 – legge finanziaria 2006) alle imprese operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo alla data del 6 aprile scorso (individuati ai sensi dell'art.1, comma 2, del DL 39/2009), ivi comprese le imprese edili impegnate nella ricostruzione nei citati territori.

In particolare, le disposizioni della legge finanziaria 2006 stabiliscono due principali possibilità di imposizione, su base opzionale, da parte delle imprese che aderiscono al distretto:

- **la tassazione di “distretto” ai fini IRES**, con conseguente applicazione della normativa propria del consolidato fiscale nazionale (tassazione su base imponibile risultante dalla somma di tutti i redditi delle imprese appartenenti al distretto).

I principali vantaggi derivanti dall'opzione per la tassazione di “distretto” sono:

- la possibilità di effettuare compensazione delle perdite fiscali;
- la possibilità di trasferire cespiti e partecipazioni non esenti in regime di neutralità fiscale.

- **la tassazione su base unitaria**, mediante il ricorso al concordato preventivo triennale, che consiste in un accordo preventivo e vincolante con l'Agenzia delle Entrate, per un periodo almeno pari ad un triennio, con definizione delle imposte dovute da ogni singola impresa del distretto.

Tale modalità di tassazione è applicabile tanto alle imposte sui redditi quanto ai tributi, contributi ed altre somme di pertinenza degli enti locali.

In sostanza, con tale modalità di tassazione, il distretto diventa autonomo ed unitario soggetto passivo d'imposta.

Diversamente dalla tassazione di “distretto”, possono accedere alla tassazione unitaria anche imprese non soggette ad IRES (ossia imprese individuali o società di persone).

2. DEDUCIBILITÀ DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Si ricorda che il **Decreto del Prefetto della provincia de L'Aquila 5 maggio 2009**, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.112 del 16 maggio 2009, ha stabilito la deducibilità per intero dal reddito d'impresa, ai fini IRPEF ed IRES delle erogazioni liberali in denaro, effettuate ad associazioni sindacali e di categoria, a favore delle popolazioni colpite dal sisma nel territorio della provincia de L'Aquila²¹.

²¹ Pertanto, le erogazioni liberali in denaro versate all'ANCE o alle locali Associazioni territoriali dalle imprese associate, e destinate agli abitanti dei territori interessati dal terremoto, sono integralmente deducibili dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

In materia, le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali per le imprese che effettuano donazioni, in denaro o in natura, in favore delle popolazioni interessate da calamità pubbliche sono contenute, tra l'altro, nell'art.27 della legge 133/1999, che prevede:

- la **deducibilità** dal reddito d'impresa (ai fini IRPEF ed IRES) delle **erogazioni liberali** in denaro **versate** a fondazioni, **associazioni**, comitati ed enti, e destinate alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, o da altri eventi straordinari (*art.27, comma 1*).
- la **ricongiungibilità** nell'ambito dell'**esercizio** dell'**attività d'impresa** delle **cessioni gratuite** di **beni** alle medesime fondazioni, **associazioni**, comitati ed enti, che siano finalizzate al sostegno di tali popolazioni, in deroga agli artt.85, comma 2, e 86, comma 1, lett. c, del D.P.R. 917/1986 – TUIR (*art.27, comma 2*).

L'inclusione nell'esercizio dell'attività d'impresa per tali trasferimenti a titolo gratuito comporta che, nel caso in cui vengano ceduti:

- **beni** alla cui **produzione** o **scambio** è diretta l'**attività d'impresa** (“beni merce”), l'**operazione** non genera ricavi imponibili, ed è **esclusa da tassazione** ai fini delle imposte sul reddito;
- **beni utilizzati** esclusivamente per l'**esercizio** dell'**impresa** (“beni strumentali”), ovvero i **beni non ammortizzabili** (come, ad esempio, terreni o abitazioni - cd. “immobili patrimonio”) l'**operazione** non genera plusvalenza imponibile, ed è **esclusa da tassazione** ai fini delle imposte sul reddito;
- l'**esclusione** dall'**imposta** sulle **donazioni** per i trasferimenti di denaro e di beni, ceduti gratuitamente ai citati organismi per le medesime finalità (*art.27, comma 3*).

In sostanza, i beneficiari di tali erogazioni liberali non devono corrispondere l'imposta sulle donazioni, reintrodotta, a partire dal 29 novembre 2009, dall'art.2, commi 47-53, del D.L. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006.

Infine, si ricorda che, per le persone fisiche, sono detraibili dall'IRPEF, nella misura pari al 19%, le erogazioni liberali in denaro effettuate, tra l'altro, alle associazioni sindacali e di categoria²² in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari (art.138, comma 14, legge 388/2000 – legge Finanziaria 2001).

²² In merito, il D.P.C.M. 20 giugno 2000 ha espressamente incluso le associazioni sindacali e di categoria tra i soggetti a cui è possibile devolvere erogazioni liberali per le predette finalità.